



Council of the
European Union

119011/EU XXV.GP
Eingelangt am 14/10/16

Brussels, 14 October 2016
(OR. en, it)

13302/16

Interinstitutional File:
2016/0197 (COD)

ECOFIN 906
UEM 313
RELEX 843
MED 50
CODEC 1444
INST 419
PARLNAT 282

COVER NOTE

From:	Italian Parliament
date of receipt:	12 October 2016
To:	President of the Council of the European Union
No. prev. doc.:	ST 10059/16 INIT; COM(2016)431 final
Subject:	Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan - Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned Opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160431.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 12.10.2016
Prot. n. 300/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Esteri del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno Hascemita di Giordania (COM (2016) 431 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

Valeria Fedeli

(All.)

Signor Robert Fico
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 151

RISOLUZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri, emigrazione)

(Relatore AMORUSO)

approvata nella seduta del 28 settembre 2016

SULLA

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ULTERIORE ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA (COM (2016) 431 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 2016

INDICE

Testo della risoluzione	Pag.	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania;

premesso che:

la Giordania rappresenta un essenziale fattore di stabilità nella regione mediorientale e costituisce un *partner* privilegiato dei Paesi europei e degli Stati Uniti, da ultimo nella coalizione anti-*Daesh*;

il Paese mediorientale subisce pesantemente da anni le conseguenze, anche economiche, dei conflitti in atto nella regione e ad oggi offre accoglienza a oltre un milione di rifugiati, in gran parte provenienti dalla Siria e dall'Iraq;

in una congiuntura internazionale già difficile, le finanze pubbliche della Giordania sono tuttora in grande difficoltà, afflitte dal calo degli introiti del turismo e degli investimenti diretti esteri, dal blocco delle rotte commerciali e dalle interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto;

rilevato che:

l'iniziativa della Commissione ha la finalità di fornire assistenza macrofinanziaria con un prestito a medio termine per un importo massimo di 200 milioni di euro, finalizzata a coprire il fabbisogno residuo di finanziamento estemo del Paese per il periodo 2016-2017, che la Commissione ha quantificato, in base alle stime del Fondo monetario internazionale, in circa 3,2 miliardi di dollari;

la misura proposta appare coerente con gli orientamenti della nuova politica europea di vicinato, nonché con gli impegni assunti dalla Comunità internazionale nell'ambito della Conferenza di Londra per aiutare i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani;

l'assistenza verrà gestita dalla Commissione che concorderà con le autorità del Paese le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinato il pagamento di ciascuna rata, prevedendo disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità;

considerato infine che la proposta:

sotto il profilo della sussidiarietà non evidenzia profili di criticità, risultando l'iniziativa di natura complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni minime per il raggiungimento degli obiettivi di stabilità ma-

croeconomica a breve termine, nel quadro di un'iniziativa che coinvolge anche il Fondo monetario internazionale;

si esprime favorevolmente.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: COCIANCICH)

26 luglio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che:

l'Unione europea si è impegnata, sin dal 2011, in seguito all'inizio del conflitto in Siria, ad aiutare la Giordania nell'affrontare le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana, connesse in particolare con la presenza di un gran numero di rifugiati siriani sul territorio giordano, e ha aumentato il sostegno finanziario al Paese, rafforzando la cooperazione in molti settori, compresi quelli della società civile, del sistema elettorale, della sicurezza, dello sviluppo regionale e delle riforme sociali ed economiche;

nel dicembre del 2012 la Giordania ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare, rispetto al programma di sostegno del Fondo monetario internazionale avviato pochi mesi prima, nella misura di 180 milioni di euro, che è stato erogato a partire dal febbraio 2015;

nel 2015, l'acuirsi della crisi siriana, che ha inciso sul commercio, il turismo e sulla fiducia degli investitori, ha avuto gravi ripercussioni negative per la Giordania, la quale ha risentito altresì della diminuzione del sostegno finanziario fornito dai Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) dovuto al declino dei prezzi petroliferi, determinando un ulteriore rallentamento della crescita economica, un aumento della disoccupazione e l'emergere di nuove necessità in termini di bilancio e di finanziamenti esterni;

in tale contesto, l'Unione europea ha ribadito l'impegno di aiutare la Giordania ad affrontare i problemi economici e sociali e ad attuare le necessarie riforme. Nell'ambito della conferenza «Supporting Syria and the Region» sul sostegno alla Siria e alla regione, svoltasi a Londra il 4 febbraio 2016, la comunità internazionale si è impegnata a erogare circa 10 miliardi di dollari per aiutare i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani, in favore dei quali l'Unione europea ha stanziato 2,39 miliardi di euro;

successivamente, nel marzo 2016, la Giordania ha chiesto all'Unione europea la concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria, ad integrazione dei programmi e delle risorse messi a disposizione dal

FMI e dalla Banca mondiale, al fine di coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni e di sostenere l'attuazione di un programma politico con misure di risanamento e di riforma strutturale vigorose e immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti;

la proposta prevede, pertanto, la concessione di una seconda assistenza macrofinanziaria alla Giordania, per un importo di 200 milioni di euro, sotto forma di prestiti a medio termine, finanziati mediante l'assunzione di corrispondenti prestiti da parte della Commissione europea, con la medesima data di valuta, sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari, al fine di coprire parte del fabbisogno residuo di finanziamento esterno;

valutato che:

ai sensi dell'articolo 2 della proposta, la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata al rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che saranno monitorati dalla Commissione europea e dal Servizio europeo per l'azione esterna;

ai sensi dell'articolo 3, sarà stipulato un protocollo d'intesa in cui saranno stabilite precise condizioni di politica economica e finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali volte a rafforzare la crescita economica sostenibile e sulla solidità delle finanze pubbliche, tenendo conto anche dei progressi conseguiti in termini di apertura reciproca dei mercati, di sviluppo di un commercio equo e regolamentato, e di altre priorità della politica esterna dell'Unione;

ai sensi dell'articolo 6, l'accordo di prestito dovrà prevedere disposizioni antifrode in base alle quali la Giordania dovrà verificare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione europea siano stati utilizzati correttamente, dovrà adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza speciale in campo finanziario, nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione europea;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine in Giordania non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, per via dei vincoli di bilancio nazionali e della necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficienza dell'assistenza. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché l'entità del prestito e le condizioni in base alle quali è concesso, non vanno al di là di quanto necessario per ridurre la vulnerabilità a breve termine dell'economia della Giordania, con riguardo alla bilancia dei pagamenti e alle finanze pubbliche.